



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art.26;
- VISTO** il Regolamento generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali (ultima modificazione: D.R. n. 987 del 29 aprile 2016).
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali emanato con D.R. n. 1020 del 3 maggio 2016;
- VISTO** il D.R. n. 978 dell'11 maggio 2017 con il quale i rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali sono stati eletti in seno agli Organi collegiali per un biennio ovvero fino al 10 maggio 2019;
- RITENUTA** la necessità di procedere al rinnovo, per il biennio 2019/2021, delle rappresentanze studentesche, in seno al Consiglio di Dipartimento ed ai Consigli di Corsi di Laurea, nonché degli assegnisti e dottorandi di ricerca e specializzandi in seno al Consiglio di Dipartimento, in occasione dello svolgimento delle elezioni del C.N.S.U. di cui all'O.M. n. 66 del 31 gennaio 2019;

DECRETA

Art. 1

Sono indette per i giorni 14 e 15 maggio 2019, per il biennio 2019/2021, le seguenti elezioni:

- rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento;
- rappresentanti degli assegnisti e dottorandi di ricerca e degli specializzandi in seno al Consiglio di Dipartimento.
- rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Corsi di Laurea incardinati presso il Dipartimento.

Le elezioni si svolgeranno col sistema e le modalità previste dalle disposizioni sopra citate.

Art.2

Le votazioni avranno luogo nei giorni 14 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e 15 maggio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Art. 3

Hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione nell'anno accademico 2018/2019 nonché gli assegnisti e dottorandi di ricerca, nella qualità, alla data di emanazione del presente decreto.

Hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione nell'anno accademico 2018/2019 nonché gli assegnisti e dottorandi di ricerca, nella qualità, alla data di emanazione del presente decreto.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo si applica in ogni caso e per tutte le categorie di studenti, specializzandi, assegnisti e dottorandi di ricerca, l'art. 4 del Regolamento per le elezioni.

Art. 4

Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sul sito web dell'Università (www.unime.it/ufficioelettorale) entro i termini previsti dall'art. 6 del Regolamento.

Eventuali ricorsi per rettifiche ed integrazioni ai suddetti elenchi potranno essere presentati entro e non oltre le ore 12,00 del 5° giorno successivo alla loro pubblicazione presso l'Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali oppure a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unime.it.

Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Non si computano nel termine il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dell'Ateneo.

Art. 5

Gli studenti del Dipartimento, regolarmente iscritti nell'a.a. 2018/2019, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, dovranno eleggere:

- a) **n. 23 rappresentanti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti il Consiglio di Dipartimento;**
- b) **n. 2 rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca;**
- c) **n. 2 rappresentanti degli specializzandi.**
- d) **n. 4 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “ Chimica (L-27)”;**
- e) **n. 6 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “Scienze Biologiche (L-13)”;**
- f) **n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “Scienze dell’Ambiente e della Natura (L-32)”;**
- g) **n. 4 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “ Biologia (LM-6)”;**
- h) **n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero (LM-6)”;**
- i) **n. 5 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (LM-13)”;**
- l) **n. 5 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “ Farmacia (LM-13)”;**
- m) **n. 4 rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea “Chimica (LM-54)”;**

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento ogni elettore potrà esprimere fino a **tre preferenze** per i rappresentanti degli studenti da eleggere in seno al Consiglio di Dipartimento. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.

Per i rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli dei corsi di Laurea, si può esprimere **una sola preferenza.**

I dottorandi e gli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento possono esprimere **una sola preferenza.**

Gli specializzandi afferenti ai Dipartimenti possono esprimere **una sola preferenza.**

Preliminarmente ad ogni altra operazione, chiunque intenda presentare una lista di candidati è tenuto a effettuare l’operazione di accreditamento per lo svolgimento delle procedure informatiche presso l’Unità Operativa Procedure Elettorali dell’Ateneo.

Le procedure informatiche saranno attive a far data da **venerdì 15 marzo 2019 e fino alle ore 12,00 di giovedì 4 aprile 2019.**

In mancanza del suddetto accreditamento non sarà possibile dare corso alle operazioni di presentazione delle liste.

Le liste dei candidati devono essere redatte in ordine alfabetico, su modelli cartacei e tramite procedure telematiche e contrassegnate da un simbolo.

Le procedure telematiche sono stabilite da apposito manuale operativo pubblicato sul sito web dell’Ateneo. La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo: <http://code.unime.it/elezioni2019/> con le proprie credenziali d’accesso ai servizi d’Ateneo.

Unitamente alla lista dei candidati redatta in ordine alfabetico con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Dipartimento, anno di corso, numero di matricola, indirizzo e-mail, devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dal candidato;**
- b) **dichiarazione di presentazione della lista, contrassegnata dal simbolo e sottoscritta da un numero di studenti, non inferiore a 60 e non superiore a 100, su apposito modulo predisposto;**
- c) **dichiarazione, sottoscritta dai presentatori di lista, di nomina dei rappresentanti di lista in ragione di un rappresentante per ciascun seggio elettorale, con l'indicazione dei rispettivi recapiti e-mail;**
- d) **modello del contrassegno del simbolo;**
- e) **programma elettorale;**
- f) **fotocopia del documento di riconoscimento;**
- g) **dichiarazione del candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta sul modulo predisposto, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 7 del Regolamento .**
- h) **documento riepilogativo delle candidature.**

I presentatori di lista devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in mancanza del quale la lista non può essere depositata.

Le candidature dei rappresentanti degli studenti da eleggere in seno ai Consigli di Corso di Studio, degli assegnisti e dottorandi di ricerca e degli Specializzandi in seno al Consiglio di Dipartimento sono presentate direttamente dal soggetto interessato tramite l'apposito modello debitamente autenticato.

Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere a) b) e c) devono essere autenticate secondo le modalità previste all'art.7 comma 4, lett. c) del Regolamento.

I documenti relativi alle liste dei candidati al Consiglio di Dipartimento, e le autocandidature, a norma dell'art. 7 del Regolamento, sono presentati a pena di inammissibilità presso l'Unità Operativa Procedure Elettorali dell'Ateneo **entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 5 aprile 2019.**

L'Unità Operativa Procedure Elettorali **entro lunedì 8 aprile 2019** procederà alla pubblicazione provvisoria delle liste dei candidati, così come presentate. Chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso e segnalare irregolarità entro 48 ore dalla pubblicazione.

La Commissione elettorale si pronuncerà **entro le 48 ore successive.**

L'Unità Operativa Procedure Elettorali procederà all'esame della documentazione prodotta in presenza dei presentatori di ciascuna lista e ne rilascia ricevuta.

In caso di riscontrata irregolarità sanabile, assegnerà ai responsabili di lista il termine di 3 giorni, per la regolarizzazione.

Decorso tale termine l'Unità Operativa Procedure Elettorali ex art. 8, comma 4 del Regolamento, ovvero di irregolarità insanabili, procederà d'ufficio all'esclusione dei candidati o delle liste.

I candidati esclusi, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono proporre ricorso alla Commissione elettorale che si pronuncerà entro le 48 ore successive..

Successivamente, presso i locali dell'Unità Operativa Procedure Elettorali, alla presenza dei presentatori delle liste si procederà al sorteggio per l'assegnazione dell'ordine delle liste nelle schede elettorali.

Del giorno e dell'ora del sorteggio sarà data tempestiva comunicazione sul sito web dell'Ateneo e ai presentatori di lista tramite PEC.

L'Unità Operativa Procedure Elettorali completate tutte le operazioni descritte provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo delle liste dei candidati ammessi assegnando il relativo numero di lista sulla base dei risultati delle operazioni di sorteggio.

Art. 6

Le votazioni avranno luogo nei locali del Dipartimento.

Lo spoglio delle schede avrà inizio il 16 maggio 2019 dalle ore 8,30 fino al completamento delle operazioni di scrutinio.

Art. 7

Con successivo Decreto Rettorale o del Direttore Generale si procederà alla determinazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, nonché alla nomina dei loro componenti.

Art. 8

Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto il Presidente di ciascun seggio elettorale o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali, entro le ore 16.00, il materiale necessario all'espletamento delle operazioni di voto.

Le schede di votazione devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti il seggio apponendo su ciascuna scheda il bollo del seggio e le proprie firme.

Art. 9

L'insediamento di ogni seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Art. 10

È compito del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutto quanto necessario ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 11

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni.

L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Art. 12

Ai seggi possono accedere soltanto gli elettori, i rappresentanti di lista, i presentatori di lista, i componenti della Commissione elettorale ed il personale dell'Amministrazione universitaria interessato alle procedure. Saranno ammessi all'esercizio del diritto di voto gli elettori che all'orario di chiusura si trovano all'interno dell'aula o della stanza ove è ubicato il seggio.

Art. 13

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione elettorale da parte degli aventi titolo, entro 48 ore dalla pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito dell'Ateneo.

Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unime.it. Sul ricorso decide la Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi. La sua decisione è inappellabile.

Art.14

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs del 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente decreto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni indicate nelle premesse e il manuale operativo.

II DIRETTORE
(Prof. Sebastiano Campagna)